

N. 03161/2010 REG. DEC.

N. 02794/2010 REG. RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

**DECISIONE**

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,

sul ricorso in appello numero di registro generale 2794 del 2010, proposto da:

Codacons, Antonio Mello, Antonio Mazzotta, Giuseppe Bottazzo, Basilio Baldacci, Luigi Reggio, Salvatore Antonio Chittano, Gabriella Maselli, Umberto Savoia, Giuseppe Paladini, Lucia Wanda Spagnuolo, Rossella Verardi, Angelo Raffaele Carlà, Franco Vitarelli, Antonio Angioli, rappresentati e difesi dall'avv. Caterina Sturdà, con domicilio eletto presso Guido Crastolla in Roma, via Calamatta n. 16;

*contro*

Iacp, Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Lecce,

rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Distante, Luca Vergine,  
con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n.  
2;

Acquedotto Pugliese Spa;

Regione Puglia;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo della Puglia, sede di  
Lecce, Sezione II, n. 03339/2009, resa tra le parti, concernente  
COSTITUZIONE AUTOGESTIONE DEI SERVIZI ZONA 167  
B DI LECCE.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Iacp, Istituto Autonomo  
Case Popolari della Provincia di Lecce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2010 il Cons.  
Manfredo Atzeni e uditi per le parti l'avv. Buccellato per Sturdà e  
Tentini per Distante;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge  
n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Vista la sentenza di primo grado, con la quale i primi giudici hanno  
rigettato l'impugnazione delle deliberazioni con le quali l'Istituto  
autonomo case popolari della Provincia di Lecce ha proceduto alla

costituzione delle autogestioni di cui all'art. 37 della legge regionale della Puglia 20 dicembre 1984, n. 54, nella zona 167 b di Lecce ed in particolare nelle vic Alessandria, Siracusa, Novara n. 7, Piazzale Siena n. 13, e la delibera n. 179 in data 12 marzo 1996 con la quale il medesimo Istituto ha approvato il regolamento per l'autogestione dei servizi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

Visto l'appello;

Ritenuto:

infondato il primo motivo d'appello con il quale gli appellanti sostengono violazione dell'art. 37 della legge regionale della Puglia 20 dicembre 1984, n. 54, in quanto la costituzione delle autogestioni da parte degli assegnatari degli alloggi, dei servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione degli immobili non sarebbe obbligatoria, in quanto la norma richiamata è univoca nell'imporre la costituzione delle predette autogestioni; invero, il terzo comma dell'articolo in commento stabilisce il termine di tre anni per il completamento del processo di istituzione delle autogestioni e dispone che solo in ipotesi eccezionali il suo perfezionamento può essere rinviato;

infondata l'ulteriore argomentazione del primo motivo d'appello, con il quale si deduce l'esistenza delle suddette cause eccezionali, non potendo essere adottati, quali cause ostative, comportamenti riconducibili agli stessi appellanti, contrari all'attivazione dell'autogestione, mentre eventuali problemi relativi alla necessità di

interventi sugli stabili possono dar luogo a pretese in sede civile, ma non interrompere un'attività amministrativa obbligatoria;

infondato il secondo motivo d'appello, con il quale si sostiene che l'Istituto appellato non poteva approvare il regolamento impugnato prima dell'adozione, da parte della Regione, del regolamento tipo in quanto il ritardo della Regione non fa venir meno l'obbligo degli istituti case popolari di attuare il richiamato art. 37;

infondate, di conseguenza, le censure di dettaglio relative a singole disposizioni del regolamento, in quanto fondate sull'asserita necessità del regolamento tipo;

infondata la censura relativa alla mancanza, nella deliberazione condominiale, del "quorum" necessario per attivare l'autogestione, dovendo essere condivisa l'osservazione dei primi giudici secondo la quale il predetto "quorum" è necessario solo nell'ipotesi in cui l'attivazione dell'autogestione sia richiesta dagli assegnatari in quanto l'opposta lettura, proposta dagli appellanti, porterebbe ad un risultato illogico, secondo il quale gli assegnatari contrari all'autogestione impedirebbero senza limiti temporali l'attuazione dell'art. 37 della legge regionale della Puglia 20 dicembre 1984, n. 54.

Ritenuto, ciò stante, che l'appello debba essere respinto.

Ritenuto che le spese devono essere integralmente compensate, ricorrendo i presupposti di legge.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta,

definitivamente pronunciando respinge l'appello.

Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2010 con l'intervento dei Signori:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente FF

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

Fabio Taormina, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/05/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione